



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni **Servizio Ispettivo, Registro e Corecom**

DETERMINA N. 1/14/ISP/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 33/13/ISP AVVIATO NEI CONFRONTI DEL SIG. ANTONIO ANGELUCCI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA LEGGE N. 416 DEL 1981, VOLTE AD ASSICURARE LA TRASPARENZA DELLA PROPRIETÀ E DELLE CONNESSE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE, CONCERNENTI L'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA "EDIZIONI RIFORMISTE - SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE".

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"* e successive modificazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *"Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa"* e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"* e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il *“Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante *“Regolamento concernente l'accesso ai documenti”* e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”* e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante *“Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 ed il relativo allegato A, recante *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”* e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e, in particolare, l'allegato A recante il *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* e successive modificazioni;

VISTO l'atto n. 33/13/ISP del 19 dicembre 2013 - consegnato al Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza in pari data e notificato all'On. Antonio Angelucci in data 23 gennaio 2014 - con il quale veniva contestata al predetto Antonio Angelucci - c.f. NGLNTN44P16I326E - residente in Roma (RM), Via D'Aracoeli, 4, c.a.p. 00100, la violazione dell'obbligo di comunicare la situazione di controllo relativa alla Edizioni Riformiste - Società Cooperativa in liquidazione dal 6 aprile 2011 sino alla data del 19 dicembre 2013, obbligo questo previsto dall'art. 1,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dall'art. 8, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni (di seguito "Regolamento"), condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento;

VISTA la memoria difensiva degli avvocati Aristide Police e Stefano Gattamelata, recante data 20 febbraio 2014, inviata nell'interesse dell'on. Antonio Angelucci;

VISTA la nota consegnata a mano presso la sede dell'AGCOM di Roma in data 26 marzo 2014, con cui lo Studio legale Gattamelata e associati ha trasmesso la ricevuta del bollettino intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma con imputazione al capitolo n. 2379, capo X del bilancio di previsione dello Stato, che attesta il pagamento effettuato in data 24 marzo 2014, "*con riserva senza acquiescenza o riconoscimento di alcunché*", della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 33/13/ISP, avviato nei confronti dell'on. Antonio Angelucci - c.f. NGLNTN44P16I326E - residente in Roma (RM), Via D'Aracoeli, 4, c.a.p. 00100, per la violazione dell'obbligo di comunicare la situazione di controllo relativa alla Edizioni Reformiste - Società Cooperativa in liquidazione almeno dal 6 aprile 2011 sino alla data 19 dicembre 2013, obbligo questo previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dall'art. 8, comma 1, del Regolamento, sanzionato - ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lit. 1.000.000, equivalente a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), a Lit. 200.000.000, equivalente a euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00), secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento, è archiviato avendo effettuato il predetto on. Antonio Angelucci il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
**Servizio Ispettivo, Registro e
Corecom**

Napoli, 13 maggio 2014

Il Direttore
Nicola Sansalone